

a destinare una quota significativa di tali introiti alla copertura finanziaria di un programma straordinario di interventi secondo quanto previsto dal « Piano d'Azione per la Società dell'Informazione » con particolare attenzione al Mezzogiorno, ed al finanziamento della ricerca sulle conseguenze dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute umana, degli interventi per ridurre lo stesso inquinamento, e dei piani di risanamento previsti dal disegno di legge in materia già approvato dalla Camera.

(1-00467) « Mussi, Monaco, Paissan, Brugger, Villetti, Cherchi, Bastianoni, Mazzocchin, Soro ».

La Camera,

considerato che venerdì 30 giugno 2000 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato a larghissima maggioranza la Raccomandazione n. 1469 « Madri e bambini in carcere »;

rilevato che la raccomandazione impegna il Comitato dei Ministri e quindi gli Stati membri a riconoscere che il carcere, per le donne incinte e per le mamme dei bambini, debba essere usato solo come estremo rimedio e solo per quelle donne colpevoli dei reati più gravi; che in questi casi dovrebbero essere attrezzati, nelle carceri, particolari spazi per far vivere il bambino in un ambiente adatto alla sua condizione; che, per i reati meno gravi, siano utilizzate pene alternative al carcere;

considerato che la stessa raccomandazione impegna gli Stati ad assicurare che i padri abbiano estesi diritti di visita che permettano ai bambini di passare del tempo con entrambi i genitori e, ancora, a prevedere che il personale delle carceri, assistito da organizzazioni di volontariato, sia appropriatamente istruito alla cura dei bambini;

rilevato che l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevede che «gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tu-

telato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. »;

considerato ancora che l'articolo 3 della stessa Convenzione stabilisce che « ...in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente »;

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti amministrativi, regolamentari e di iniziativa legislativa per dare piena attuazione alla risoluzione n. 1469 « Madri e bambini in carcere », approva il 30 giugno 2000 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1-00468) « Risari, Soro, Servodio, Abbate, Acquarone, Giovanni Bianchi, Bindi, Boccia, Borrometi, Carrotti, Casilli, Castellani, Ciani, Duilio, Ferrari, Fioroni, Frigato, Giacalone, Jervolino Russo, Merlo, Niedda, Palma, Pasetto, Piccolo, Pinza, Pistelli, Polenta, Repetto, Riva, Romano Carratelli, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Scozzari, Valetto Bitelli, Vologino, Volpini ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

gli impianti della Radio Vaticana ubicati in un'area di circa 7 chilometri in località Cesano Stazione, destinati alla tra-

smissione di programmi radiofonici in modulazione di ampiezza in banda HF a lunghissima distanza, causano elevati livelli di inquinamento elettromagnetico nel territorio circostante;

la regione Lazio, anche a seguito di segnalazioni della popolazione della zona e di comitati di cittadini, ha svolto nel corso del 1999 una campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici nelle località Cesano Stazione, Olgiata, Cerquette, La Storta, Osteria Nuova;

le misurazioni, effettuate con il supporto dei massimi organismi nazionali competenti in materia, hanno evidenziato il superamento dei valori previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998: in alcune aree residenziali è superato il valore di 6V/m previsto dall'articolo 4 come misura di cautela per i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, e in un palazzo sito in Cesano Stazione sono stati misurati valori superiori ai 20V/m previsti come limite di esposizione dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 381 del 1998;

gli impianti di Radio Vaticana sono installati su un'area che gode di extraterritorialità, ma i campi elettromagnetici da essi generati sottopongono i cittadini della zona ad esposizioni superiori a quelle consentite dal decreto ministeriale n. 381;

questi cittadini non possono avere gli stessi diritti di tutela della salute e dell'ambiente di cui godono tutti gli altri cittadini italiani;

la relazione conclusiva sulla caratterizzazione elettromagnetica del sito di Radio Vaticana a cura del Dipartimento ambiente e protezione civile della regione Lazio dell'8 novembre 1999, esprime il parere che i suddetti luoghi necessitino di interventi di risanamento, proponendo di avviare un tavolo tecnico tra regione e Radio Vaticana per verificare le soluzioni possibili;

impegna il Governo

a compiere urgentemente tutti gli atti necessari affinché, pur tenendo conto del carattere di extraterritorialità dell'area in cui sono ubicati gli impianti di Radio Vaticana, i cittadini residenti nel territorio circostante vedano pienamente garantito il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998.

(7-00951)

« Vigni ».

La XIV Commissione,

premesso che:

le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 18 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenza, il 12 dicembre 1996 sulle misure per la protezione dei minori nell'Unione europea, il 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e il 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

la dichiarazione e il piano d'azione approvati al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (Stoccolma 1996) e le conclusioni e raccomandazioni della successiva conferenza europea (Strasburgo, aprile 1998);

il piano d'azione per combattere la criminalità organizzata dal Consiglio il 28 aprile 1997 approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997 e i dieci principi del G8 di lotta alla criminalità nel settore dell'alta tecnologia, di cui ha preso atto il Consiglio nella sessione del 19 marzo 1998, nonché l'esortazione del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 ad assicurare sul piano europeo ed internazionale una efficace fol-

low-up delle iniziative per la protezione dell'infanzia, in particolare nel settore della pedopornografia su Internet;

la decisione 276/199/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali;

la XIII legislatura ha registrato rilevanti provvedimenti attuativi e conseguenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) e alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja, 29 maggio 1993) quali la legge 23 dicembre 1997, n. 451, la legge 28 agosto 1997, n. 285 e la legge 3 agosto 1998, n. 269;

in particolare, quanto già disposto dall'insieme delle norme della citata legge 269/98 e – per la specifica materia – delle disposizioni degli articoli 3, 14 e 17;

il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (aprile 2000);

il Consiglio dell'Unione europea – consapevole della necessità di adottare ulteriori misure dell'Unione per promuovere l'uso sicuro di Internet al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini – ha assunto un'ulteriore decisione in data 29 maggio 2000;

impegna il Governo

a presentare, entro il 30 settembre 2000, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199/CE e 2000/375/GAI in particolare per incoraggiare gli utenti di Internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle autorità preposte all'applicazione della legge elementi e informazioni sulla diffusione su Internet di materiale di pornografia infantile; per agevolare stili di cooperazione – tra gli Stati membri

– tesi al più efficace accertamento di reati di pornografia infantile su Internet, anche cointeressando Eurogol; per predisporre ulteriori sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile; per incoraggiare le realtà industriali e tecnologiche a collaborare nella preparazione di « filtri » e di altre possibilità tecniche atte ad impedire ed individuare la diffusione di pornografia infantile.

(7-00952) « Saonara, Valetto Bitelli, Scantamburlo ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale 23 aprile 1998, del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, recante « Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia », ha disposto i valori ammessi corrispondenti agli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante al fine di assicurare la protezione della vita aquatica e l'esercizio delle attività di pesca, molluschicoltura e balneazione nella stessa (punto 1);

il summenzionato decreto ministeriale prevede – tra l'altro – al punto numero 6, che nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, nonché nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, è comunque vietato lo scarico di determinate sostanze considerate particolarmente inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili, e tributilstagno). E tuttavia – ai sensi del secondo comma – per la verifica del ri-